

Indietro

N. 01302/2015 REG. PROV. CAU.  
N. 01039/2015 REG. RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2015, proposto da:

Università Popolare degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

***contro***

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 00424/2015, resa tra le parti e concernente: diffida a rimuovere dal sito *internet* ogni riferimento ad attività riservate esclusivamente alle Università degli Studi ed all'eventuale rilascio di titoli accademici;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Ministero;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Bonetti e Cantelli, nonché l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Premesso che il provvedimento impugnato in primo grado, nel suo tenore dispositivo, deve ritenersi limitato alla diffida, nei confronti dell'odierna appellante, di conformare il proprio sito *internet* al contenuto specifico dell'atto autorizzatorio (la presa d'atto ministeriale del 14 ottobre 2011, da ritenersi munito di persistente efficacia), onde eliminare ogni rischio di ingannevolezza ed ambiguità nei confronti del pubblico;

Rilevato che, entro tali limiti interpretativi, l'impugnata ordinanza reiettiva merita conferma;

ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1059/2015) e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Valuta questo sito](#)

**Giustizia Amministrativa**  
Segretariato Generale

#### Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

#### Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

#### Contatti

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

#### Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

#### Seguici su:

[YouTube](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)